

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 169

a iniziativa del Consigliere Marinelli

presentata in data 2 marzo 2023

INTERVENTI PER LA CONOSCENZA E LA VALORIZZAZIONE
DEI MARCHIGIANI ILLUSTRI

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, in attuazione del comma 3 dell'articolo 5 dello Statuto regionale, promuove la conoscenza e la valorizzazione dei marchigiani illustri, quali testimonial delle Marche nel mondo.

Art. 2
(Definizione)

1. Ai sensi di questa legge si intendono per marchigiani illustri le persone nate nelle Marche:

- a) dalla cui morte siano decorsi, alla data degli interventi previsti dall'articolo 3, almeno cinquanta anni.
- b) che si siano contraddistinti per capacità e attività svolte.

Art. 3
(Interventi)

1. Per le finalità indicate all'articolo 1 la Regione:

- a) organizza iniziative concernenti l'attività dei marchigiani illustri e per la fruizione dei luoghi delle Marche in cui hanno vissuto e operato;
- b) effettua ogni altro intervento ritenuto opportuno per il conseguimento delle finalità di questa legge.

Art. 4
(Compiti della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale, previo parere della Commissione assembleare competente in materia di cultura, individua:

- a) i marchigiani illustri;
- b) le modalità e gli strumenti di promozione della relativa conoscenza e valorizzazione.

Art. 5
(Comitato)

1. Per la predisposizione del programma di interventi relativo a ciascun marchigiano illustre individuato dalla Giunta regionale è costituito un Comitato composto:

- a) dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che presiede il medesimo Comitato;
- b) da tre esperti negli ambiti in cui il marchigiano illustre ha operato;
- c) da un funzionario regionale che svolge le funzioni di segretario del Comitato.

2. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

Art. 6

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio-Assemblea legislativa, con cadenza biennale, una relazione sull'attuazione e sugli effetti prodotti da questa legge.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 100.000,00, da iscrivere in apposito capitolo, denominato "Interventi relativi ai marchigiani illustri", della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025.

2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede mediante equivalente riduzione, per le rispettive annualità, degli stanziamenti iscritti a carico delle seguenti missioni e programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025:

- a) per l'anno 2023 a carico della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01, "Fondi di riserva";
- b) per l'anno 2024 a carico della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03, "Altri fondi";
- c) per l'anno 2025 a carico della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01, "Fondo di riserva".

3. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.